

Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.

Art. 5

1. Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

<<1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno. >>.